

CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 STIPULATO TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL C.C.N.L.

L'anno 2011 il giorno 18 del mese di febbraio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione decentrata regionale

tra

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale

e

i rappresentanti della delegazione sindacale

VIENE STIPULATO

il presente contratto decentrato concernente criteri modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2010/2011.

Visto il CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la formazione del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2010/2011 sottoscritto il 14 luglio 2010;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione periferica garantisce i servizi professionali di supporto alle progettualità delle scuole; mette in atto azioni perequative tra le diverse situazioni locali; promuove la diffusione di azioni formative che hanno manifestato la loro efficacia nel favorire lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei processi di innovazione, promuove e favorisce la diffusione di reti di scuole.

Per sostenere i processi di innovazione e la qualificazione del sistema scolastico, è attribuito valore strategico alle iniziative di formazione continua del personale della scuola, come momento di crescita professionale di tutti gli operatori.

L'attività di formazione costituisce un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l'Amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Livelli di contrattazione

1. I livelli di contrattazione sui temi della formazione in servizio oltre che a livello nazionale sono previsti in sede regionale e di istituzione scolastica sulla base del quadro normativo istituito dalla Legge 59/1997 e dal D.P.R. 20.1.2009 n. 17 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione:
 - **regionale**, in relazione ai compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 - **single istituzioni scolastiche autonome**, per l'attivazione di piani annuali di formazione.

Art. 2
Partecipazione

1. Le parti si impegnano a consolidare forme di informazione e consultazione sulle scelte in materia di formazione in servizio del personale della scuola, con particolare riferimento alle azioni connesse con impegni contrattuali (processi innovativi, formazione in ingresso, formazione personale ATA, ecc.).
2. L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce informazione preventiva sugli interventi formativi programmati. Alla fine dell'anno scolastico 2010/2011 alle O. O. S. S. viene fornita informazione successiva sui dati rilevati in fase di monitoraggio regionale e sulle attività formative svolte, corredata di idonea documentazione.

Art. 3
Campo di applicazione

1. La materia del presente contratto si applica ai docenti, agli educatori e al personale ATA della scuola statale e paritaria.

Art. 4
Disponibilità delle risorse finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 2010 sono destinate, per iniziative di formazione realizzate dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete e dall'Ufficio Scolastico Regionale, le seguenti somme disponibili nei piani gestionali dei capitoli dell'U.S.R.:
 - **Euro 22.008,62** per la formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati;
 - **Euro 89.321,52** per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed ATA
2. la quota di **€ 111.330,14** è destinata, per il **90%**, pari a **€ 100.197,14** alle scuole, in base al numero degli addetti, per le attività di formazione del personale docente educativo ed ATA e per il **10%**, pari a **€ 11.133** all'U. S. R..

Art. 5
Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4 punto 2, saranno assegnate a tutte le Istituzioni Scolastiche, suddivise per ordine e grado, in proporzione alle unità di personale: docenti e personale ATA in organico di fatto per l'anno scolastico 2009/2010. Tali risorse potranno essere utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70 del 17.06.2002. Le risorse previste per la formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno, come per i decorsi anni scolastici, saranno assegnate alle 7 scuole polo (5 a Potenza e 2 a Matera) per la formazione di tutti i docenti di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche della rete.

Art.6
Priorità formative e piano d'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Le Parti concordano che le risorse a disposizione dell' U. S. R. saranno finalizzate, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall'art. 2 del CCNI, in primo luogo in attuazione delle norme contrattuali e successivamente in relazione ai processi di innovazione in atto oltre che per finalità definite da specifiche norme di legge.
2. Le spese relative alla formazione connessa al conferimento delle posizioni economiche per il personale ATA, nonché alla mobilità professionale, gravano prioritariamente sui piani gestionali dell'U. S. R. istituiti per "Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo ed ATA della scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA".

Art. 7

Azioni di monitoraggio

1. E' costituito l'Osservatorio Regionale con compiti di monitoraggio sulla attività di formazione attivate sul territorio regionale.
2. L'Osservatorio sarà composto da esperti nel campo della formazione indicati pariteticamente dall'U. S. R. e da ciascuna O.S. firmataria del contratto; per 'USR, dal Responsabile della formazione, dal Referente e da Dirigenti Tecnici:
3. Il monitoraggio delle attività di formazione/aggiornamento non sarà limitato alla "rendicontazione", ma diventerà lo strumento per le successive progettazioni ed interventi su aspetti che si rendesse necessario ampliare e approfondire.

Art. 8

Collaborazioni

1. L' U. S. R. anche attraverso i propri Uffici periferici continuerà ed amplierà le proprie azioni di supporto, assistenza, promozione e valorizzazione delle iniziative più significative autonomamente avviate e/o concertate con le istituzioni scolastiche. A tal fine saranno implementati i rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, soggetti accreditati e qualificati, associazioni disciplinari e professionali, singole scuole o reti di scuole.
2. I soggetti che offrono formazione, accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000 e ai sensi del CCNL vigente possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale, promossi dall'Amministrazione. A tal fine possono proporsi anche le Istituzioni scolastiche singole o in rete e le Associazioni professionali presenti sul territorio.

Art. 9

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Delegazione di parte pubblica

Delegazione sindacale

_____ CISL Scuola _____

_____ FLC CGIL _____

_____ SNALS CONFISAL _____

UIL Scuola _____

GILDA UNAMS _____